LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 1384)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 febbraio 1956 (V. Stampato N. 1943)

presentato dal Ministro delle Finanze (ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio (VANONI)

col Ministro del Tesoro (GAVA)

col Ministro del Commercio con l'Estero (MATTARELLA)

col Ministro dell'Industria e Commercio (CORTESE)

e col Ministro della Pubblica Istruzione
(ROSSI)

trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 febbraio 1956

Modifica dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, è sostituito dal seguente:

«In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta, dall'articolo 14 della legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, nonché dal diritto erariale sugli alcoli dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi indicati:

zucchero						\mathbf{Q} uint.	30.000
caffè crudo				٠.))	3.500
surrogati caffè))	500
cacao in grani						.))	900
the \dots))	100
semi di soia .		.0)	8.500
semi di arachio	li))	1.500
spirito, liquori,	, a	cq	ua	vi	iti		
e profumerie alcoo	lic	he	c	or	n-		
presi gli spiriti otter	ut	i n	el	te	r-		
ritorio della Valle,	dal	la	di	sti	il-		
,							

lazione per usi familiari, in		
piccoli alambicchi	Ha.	1.000
alcole denaturato	»	500
$birra \dots \dots \dots$	$\mathbf{Hl}.$	9.000
benzina	Quint .	50.000
gasolio		40.000
m petrolio))	3.000
olio lubrificante))	3.000
libri di testo scolastici, in		•
altre lingue od in lingua mista		
approvati dal Provveditorato		
agli studi	Lire 10	milioni
attrezzature per l'agricol-		
tura (trattori agricoli fino a 20		
HP); motocoltivatori e motofal-		-
ciatrici, con relativi attrezzi		
ed accessori, motopompe, ir-		
roratrici e polverizzatori per		
la irrorazione di anticrittoga-	÷	
mici; pompe a motore, a spalla		
ed a traino (compresi gli ato-		
mizzatori); materiale teleferico;		
attrezzatura casearia; voltafie-		
ni e rastrelli automatici (ran-		
ghiatori)	» . 25	milioni

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e ha efficacia dal 1º gennaio 1956.